

REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO TELEMATICO DI
OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 125 DEL DLG. 163/06

1. OGGETTO E FINALITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici") e dell'art. 332 del D.p.r. n. 207/2010 ("Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice"), l'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo istituisce e predispone l'elenco degli operatori economici per l'individuazione dei soggetti da consultare per l'affidamento mediante cottimo fiduciario di servizi e forniture in economia.

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del suddetto elenco, individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, aggiornamento e ogni altra modalità e regola di gestione.

Il presente elenco di operatori economici è istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 bis della legge regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011 "Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico". Per l'accesso e la partecipazione all'elenco degli operatori economici dell' A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo, si utilizzano, pertanto, gli strumenti e i sistemi informatici previsti per l'accesso a SINTEL, nel rispetto delle regole che disciplinano l'utilizzo del relativo sistema informatico, come previsto dalle suddette Determinazioni di cui alla Delibera di Giunta n. IX/1530 del 6 aprile 2011.

L'utilizzo dell'elenco dei fornitori è soggetto al Codice dei contratti pubblici, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 207/2010, alla legge regionale N. 33/2007, al regolamento di acquisti in economia dell'Ente ed alla relativa disciplina nazionale e comunitaria applicabile.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- Elenco: l'elenco degli operatori economici (fornitori di beni e prestatori di servizi) di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, istituito con il presente Regolamento
- Fornitore: l'operatore economico, rientrante tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e comunque legittimato a richiedere la registrazione a Sintel al fine di partecipare a procedure di affidamento con sistemi telematici anche ai sensi delle Modalità d'uso SINTEL

- Fornitore Registrato: il fornitore o prestatore di servizi che ha richiesto la registrazione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel seguendo la procedura prevista sul Sito secondo quanto stabilito dalle Modalità d'Uso SINTEL
- Fornitore Qualificato: il Fornitore che ha effettuato la Qualificazione per l'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo e per specifiche categorie merceologiche secondo quanto stabilito dalle Modalità d'Uso SINTEL e dal Regolamento
- Modalità d'uso SINTEL: la "Determinazione in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori Telematico" adottata dalla Delibera della Giunta Regionale n. IX/1530 del 6 aprile 2011, inclusa la relativa documentazione applicativa e di dettaglio, quale ad esempio il Manuale Utente/Fornitore reperibile sul Sito internet della Centrale regionale Acquisti di Regione Lombardia, al link: www.arca.regione.lombardia.it.
- Regolamento: il presente regolamento, di cui fanno parte integrante le Modalità d'uso SINTEL;
- SINTEL: la piattaforma informatica utilizzata per la gestione dell'Elenco, il cui accesso e utilizzo è disciplinato dalle Modalità d'uso SINTEL e che consente lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici e la gestione dell'Elenco Fornitori Telematico Sintel, sulla base di quanto stabilito nelle Modalità d'uso SINTEL.

3. ISTITUZIONE DELL'ELENCO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'A.O. OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

E' istituito l'Elenco degli operatori economici dell'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo di cui all'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Elenco dell'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo è tenuto con sistemi e strumenti informatici e telematici messi a disposizione da Regione Lombardia ai sensi dell'art. 1, comma 6 bis), della Legge Regionale n. 33/2007.

L'accesso all'Elenco avviene attraverso l'accesso alla Piattaforma Sintel ed è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, dalle Modalità d'uso SINTEL. Le Modalità d'uso SINTEL sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, fermo restando che, in caso di contrasto, prevarrà quest'ultimo.

Il presente Elenco è aperto e valido a tempo indeterminato: per tutto il tempo in cui l'Elenco è aperto, tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, possono presentare domanda di accesso e iscrizione. Un avviso che dà atto dell'esistenza del presente Elenco sarà pubblicato e visibile per tutta la durata dell'Elenco sul sito internet dell'Ente.

4. UTILIZZO DELL'ELENCO

L'Elenco è utilizzato per la scelta dei fornitori da invitare alle procedure di cottimo fiduciario per la fornitura di beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice degli Appalti Pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

L'Elenco verrà utilizzato dall'Ente come strumento per identificare gli operatori economici da invitare per le procedure di cottimo fiduciario, nel caso in cui sussistano i

presupposti normativi e regolamentari per ricorrere all'esperimento di acquisti in economia.

L'iscrizione all'Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'Elenco, qualora l'Ente lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all'Elenco.

L'Ente, pertanto, potrà decidere di invitare alle procedure di acquisto un numero limitato di operatori economici, ovvero tutti gli iscritti all'Elenco, od ancora operatori economici non presenti nell'Elenco.

Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere saranno indicate nelle lettere di invito alle procedure.

5. SOGGETTI AMMESSI ALL'ELENCO E CATEGORIE MERCEOLOGICHE

L'Elenco è suddiviso in Categorie Merceologiche di beni e servizi corrispondenti alle categorie presenti sulla piattaforma SINTEL in conformità all'Allegato A) delle Modalità d'uso SINTEL (D.G.R 6 aprile 2011 n. IX/1530 –Determinazioni in merito al funzionamento e all'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement SINTEL).

Le Categorie Merceologiche di beni e servizi presenti sulla piattaforma SINTEL possono subire modifiche, nell'ambito delle corrispondenti tipologie di beni e servizi, a seguito delle mutate esigenze di acquisizione di beni e servizi dell'Ente.

Ciascun operatore economico interessato potrà chiedere l'iscrizione alle categorie merceologiche ricomprese nell'Elenco, fermo restando che l'indicazione delle Categorie Merceologiche dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico ed all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza.

Sono ammessi all'Elenco gli operatori economici italiani e di altri Stati membri di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), b), c) del Codice dei contratti pubblici.

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco per la medesima Categoria Merceologica a titolo individuale e in forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente di consorzi, ovvero quale componente di più consorzi.

Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco da parte di soci, amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti all'Elenco. In caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono l'iscrizione all'Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero, qualora intercorra tale rapporto, a patto che tale rapporto non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

6. REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Possono essere ammessi all'Elenco gli operatori economici di cui all'art. 5 che non si trovano in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (nel caso di consorzio, il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate).

7. MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'iscrizione all'Elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Gli operatori economici che intendano iscriversi all'Elenco dovranno preventivamente registrarsi a SINTEL, in conformità a quanto previsto dalle Modalità d'uso di SINTEL e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 6 delle Modalità d'uso SINTEL.

Ottenuta la registrazione a SINTEL, l'operatore economico dovrà procedere con la Qualificazione a SINTEL indicando le Categorie Merceologiche per le quali intende iscriversi all'Elenco e chiedendo la qualificazione all'Ente, ai sensi dell'art. 9 delle Modalità d'uso SINTEL.

L'operatore dovrà quindi richiedere l'Accreditamento a SINTEL presentando sulla piattaforma l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle Modalità d'uso SINTEL.

Per l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico dovrà, quindi, presentare:

a) La dichiarazione sostitutiva per l'Accreditamento a SINTEL di cui all'art. 10, comma 1, delle Modalità d'uso SINTEL, sottoscritta dal legale rappresentante;

e facoltativamente:

b) [eventuale] dichiarazione di sussistenza dei requisiti di moralità professionale da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter), del Codice dei contratti pubblici;

c) [eventuale] certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza, con esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998;

d) [eventuale] DURC

e) [eventuale] dichiarazione fatturato globale ultimi tre anni

f) [eventuale] dichiarazione fatturato specifico

g) [eventuale] relazione descrittiva struttura organizzativa

h) [eventuale] certificati e attestazioni, ISO.

La presentazione di tali documenti dovrà avvenire attraverso SINTEL, secondo la procedura prevista per i Fornitori Accreditati dalle Modalità d'uso SINTEL.

Resta fermo che, per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, l'Ente si riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per l'ammissione all'Elenco.

8. COMUNICAZIONE ALL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

A fronte della presentazione della documentazione richiesta dall'art. 7, l'Ente effettua una verifica meramente formale della regolarità della documentazione presentata.

La domanda di iscrizione all'Elenco dell'operatore economico, in assenza di diversa comunicazione da parte dell'Ente, sarà considerata accettata e l'operatore economico entrerà a fare parte dell'Elenco.

L'Ente potrà in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo l'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico che ne ha fatto richiesta - effettuare

controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo all'operatore economico dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

L'iscrizione all'Elenco non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'operatore economico, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture o servizi, né l'Ente è in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove l'Ente ritenga di avvalersi dell'Elenco ai fini dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità, ai fini di cui al precedente art. 4.

Resta inteso che l'unico soggetto responsabile dell'ammissione o della mancata ammissione all'Elenco è l'Ente. L'Agenzia Regionale Centrale Acquisti, e per essa Regione Lombardia, non potranno essere in alcun modo ritenute responsabili per l'ammissione o la mancata ammissione all'Elenco. L'Agenzia Regionale Centrale Acquisti verifica esclusivamente la corrispondenza della documentazione inviata dall'operatore economico ai fini dell'Accreditamento a SINTEL e la sottoscrizione della stessa attraverso la firma digitale. Si richiama, al riguardo, quanto previsto dalle Modalità d'uso di SINTEL e, in particolare, dall'art. 12.

9. DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'Elenco è sempre aperto, per tutta la sua durata, all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dal Regolamento.

L'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico dell'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo è efficace per tutta la durata dell'Elenco, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione e il rinnovo delle relative dichiarazioni e della documentazione presentata per l'iscrizione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento e dalle Modalità d'uso SINTEL, nonché l'aggiornamento dei dati e delle informazioni effettuato dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al DPR n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 82/2005, secondo quanto stabilito all'art. 11 delle Modalità d'uso Sintel e all'art. 11 del Regolamento.

I Fornitori iscritti all'Elenco possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco. Inoltre, con cadenza semestrale, i Fornitori iscritti sono tenuti ad aggiornare le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai fini dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel.

10. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO FORNITORI TELEMATICO

La cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico dell'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo dei soggetti iscritti ha luogo in caso di:

- a. cessazione di attività;
- b. perdita dei requisiti richiesti per la Registrazione nell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL, secondo quanto stabilito nelle Modalità d'uso SINTEL;
- c. cancellazione dall'Elenco Fornitori Telematico SINTEL;
- d. perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco,

- e. avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- f. mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- g. domanda di cancellazione dall'Elenco dell'operatore economico;
- h. in tutti gli altri casi di esclusione dalla partecipazione a procedure di gara, previste e disciplinate all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cancellazione dall'Elenco avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall'Ente nei confronti dell'operatore economico ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni dell'operatore economico dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico è sospesa sino alla definizione del procedimento sopra descritto.

Il Fornitore cancellato dall'Elenco Fornitori Telematico dell'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo può nuovamente presentare in qualsiasi momento domanda di iscrizione in tale elenco qualora in possesso dei requisiti stabiliti nelle Modalità d'uso SINTEL e nel Regolamento.

11. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a modificare tempestivamente e senza alcun indugio ogni variazione o aggiornamento dei dati e delle informazioni fornite attraverso dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR n. 445/2000, rese al momento dell'iscrizione all'Elenco e successivamente ad essa.

L'Elenco è aggiornato costantemente dal Fornitore che è tenuto modificare ed aggiornare direttamente le proprie dichiarazioni laddove sia necessario.

L'Elenco è altresì, aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai Fornitori.

I Fornitori iscritti all'Elenco sono tenuti a rinnovare periodicamente (con cadenza semestrale) prima della scadenza le dichiarazioni sostitutive di certificazione da questi rese ai fini dell'iscrizione in tale Elenco, secondo quanto stabilito dalle Modalità d'uso dell'Elenco Fornitori Telematico SINTEL.

La scadenza o il mancato rinnovo di tale documentazione sono causa di cancellazione dall'Elenco.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che l'A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo è il titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'operatore economico ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, unitamente ai soggetti specificati nell'art. 20 delle Modalità d'uso SINTEL.

I dati personali saranno trattati, in via telematica e non, nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguata per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.S.C. Approvvigionamenti.

Bergamo, 6 DIC. 2012